

ciali di categoria. Altri accordi pure di carattere nazionale hanno disciplinato i rapporti di lavoro dei dipendenti delle Agenzie generali in gestione economica, i quali, in caso di mutamento del tipo di gestione, sono sottoposti all'ordinamento giuridico sindacale stabilito per gli appartenenti alle agenzie in appalto.

Una deroga a tale principio può avere una spiegazione logica se riferita al personale attualmente in servizio, in omaggio al principio dei diritti acquisiti, costantemente ammesso nei patti di lavoro collettivi o individuali, ma sarebbe invece in aperto contrasto con ogni altro principio di diritto o prassi in materia se venisse estesa, come si richiede, nei riguardi del nuovo personale che, assunto durante il regime di appalto, non può non essere regolato dal contratto di lavoro dei dipendenti delle agenzie generali in appalto.

Si oppongono a questa limpida constatazione i presunti inconvenienti di una sperequazione di fatto che si verrebbe a costituire tra dipendenti di una stessa Agenzia generale, in relazione al tempo della rispettiva assunzione in servizio. L'osservazione, anche se soltanto ipotetica, è esatta, ma è altrettanto esatto ed universalmente constatato in pratica che qualsiasi azienda pubblica o privata, solo che abbia